



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DI MASSA
PUBBLICA E ISTITUZIONALE**

**TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI**

Art. 1

Denominazione - Classe di appartenenza - Titolo

1. Il Corso di laurea (L) in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale è istituito presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Bergamo e, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo, è denominato "Comunicazione di massa pubblica e istituzionale".

2. Il Corso di laurea (L) in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale, di durata triennale, fa parte della Classe delle Lauree n.14 " Scienze della comunicazione".

3. Al termine del Corso si consegue il titolo di studio "Diploma di laurea di primo livello in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale", corrispondente a tutti gli effetti al diploma di laurea in Scienze della comunicazione - Classe di appartenenza n. 14.

Art. 2

Organizzazione

1. Sono organi del Corso il Collegio didattico e il Coordinatore.

2. La composizione del Collegio didattico è prevista dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo. Ne fanno parte tutti i professori di I e II fascia, tutti i ricercatori e, con voto consultivo, tutti i professori non di ruolo che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica nel Corso di laurea in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale.

3. Il collegio è presieduto dal Coordinatore, eletto fra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Preside di Facoltà. Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà e nel Comitato di coordinamento di Classe sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

Art. 3

Competenze del Collegio didattico

1. Sono di competenza del Collegio didattico gli argomenti previsti dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Lingue e letterature straniere, e fra l'altro in particolare:

a) proporre al Consiglio di Facoltà i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g) del Regolamento Didattico di Ateneo;

b) proporre al Consiglio di Facoltà il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo;

c) proporre al Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione didattica, l'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio;

d) proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.
2. Il Collegio didattico propone al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione al Corso di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero in l'applicazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 5

Piani di studio – Articolazione della didattica

1. Nell'ambito dei criteri generali formulati dal Consiglio di Facoltà il Collegio didattico definisce in ogni particolare i piani di studi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo e stabilisce, pubblicandolo nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali, compatibilmente con la scadenza fissata dal Senato accademico.

2. Tutti i piani di studio devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, e di procedure informatiche e telematiche.

3. Il lavoro riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel Corso di laurea sono previsti determinati curricula che consentono l'accesso senza debiti formativi ai Corsi di Laurea specialistica istituiti dall'Università degli studi di Bergamo e da altre Università convenzionate.

5. Potranno essere proposti ulteriori curricula, anche in collaborazione con altre Università, mediante apposite convenzioni.

6. Il Collegio didattico determina i corsi di insegnamento annuali, semestrali per il primo e secondo semestre o divisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, e sempre per un numero complessivamente uguale di ore. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

7. L'orario delle lezioni è stabilito dal Coordinatore del Collegio didattico, in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 6

Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea offre agli studenti diversi curricula, che forniscono una preparazione orientata alla professionalità oppure volta a garantire una compiuta formazione di base aperta a successive specializzazioni.

2. Il Corso di Laurea in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale ha lo scopo di assicurare allo studente:

- competenze di base e abilità specifiche nei settori dei mezzi di comunicazione e la capacità di svolgere compiti professionali di progettazione, valutazione e coordinamento di iniziative e attività nel campo della comunicazione di massa pubblica e istituzionale, con particolare riguardo alle industrie culturali (editoria, cinema, teatro, radio, televisioni e nuovi media) e al settore dei consumi;
- le competenze relative alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, nonché le abilità necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale pubblica e interna di aziende private, della pubblica amministrazione e dei beni culturali anche sotto il profilo istituzionale con particolare riguardo alla trasmissione di informazione tra enti pubblici e cittadinanza e tra erogatori di servizi e utenti degli stessi;
- specifiche conoscenze relative alle politiche operative della comunicazione e dell'informazione, anche sotto il profilo istituzionale, in relazione ai cambiamenti in una pluralità di settori sia interni, sia internazionali;
- la capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere (di cui almeno una dell'Unione Europea) nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché l'acquisizione delle abilità e delle conoscenze per l'uso efficace della lingua italiana;
- le abilità di base necessarie alla produzione di testi per l'industria culturale (sceneggiature, soggetti, story-board per la pubblicità, video, audiovisivi).
- la preparazione professionale per accedere a impieghi di esperto e tecnico della comunicazione e dell'informazione in organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed

internazionali e nella pubblicità, di tecnico della comunicazione negli uffici delle relazioni con il pubblico.

I laureati in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale acquisiranno competenze per svolgere attività professionali nelle organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, nonché di metodi propri della ricerca sui media, sui pubblici e sulle dinamiche di fruizione e di consumo in qualità di addetti stampa, comunicatori pubblici, esperti di gestione di aziende editoriali, esperti multimediali, esperti di istruzione a distanza, pubblicitari;

I laureati in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale potranno svolgere attività di laboratorio e, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, quali tirocini formativi presso aziende e laboratori, stages e soggiorni anche presso altre Università, italiane e straniere, nel quadro di accordi nazionali e internazionali, ed eventualmente presso strutture di formazione al giornalismo.

Il Corso di Laurea offre agli studenti diversi curricula che forniscono una preparazione orientata alla professionalità e volta a garantire una compiuta formazione di base aperta a successive specializzazioni.

I *curricula* offerti sono i seguenti:

- Curriculum "Comunicazione di massa e nuovi media"
- Curriculum "Comunicazione istituzionale".

Art. 7

Attività formative

1. Ogni attività formativa è organizzata dal Collegio didattico in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento. Le attività formative prevedono un'ampia gamma di discipline informatiche e della comunicazione, semiotiche e linguistiche, sociali, mediologiche e della comunicazione politica, dei linguaggi e delle tecniche dei media, del design e della grafica, psicosociali, storico-politico-filosofiche, attinenti la linguistica italiana, le lingue straniere e le letterature, storiche e delle arti.

2. Nel rispetto dell'ordinamento didattico, le attività formative sono articolate in funzione dei curricula attivati in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, di sede, e in "altre attività formative" come riportato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 8

Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal presente Regolamento che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere almeno 180 crediti.

2. Le attività relative alla preparazione della prova finale saranno svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente-tutore, e comportano l'acquisizione di 9 dei 10 crediti

attribuiti alla prova finale con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

3. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente o nella relazione scritta sull'esperienza di stage. La conoscenza linguistica comporta l'attribuzione di 1 credito e viene verificata contestualmente alla discussione della prova finale.

4. L'esame è svolto in seduta pubblica davanti a una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media ponderata rispetto ai relativi crediti acquisiti.

5. La laurea si consegue con il superamento della prova finale.

6. Come supplemento al diploma di laurea viene rilasciato un certificato che riporta, secondo i modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9

Norma transitoria

1. Il Collegio didattico assicura la conclusione del Corso di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

Art. 10

Norma di integrazione

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.